

Seminari Studio BDL
(ciclo 2025)

Stallo decisionale nelle società di capitali.
(Andrea Zanetti)

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Stallo decisionale: spigolature – 3. Criticità dello stallo decisionale – 4. Le clausole antistallo – 5. I casi. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il presente scritto si propone di esaminare lo stallo decisionale nei principali organi societari (assemblea e c.d.a.) con un *focus* sullo stallo assembleare, quale fattispecie potenzialmente idonea ad arrestare l'attività della società, fino ad arrivare all'eventuale scioglimento e messa in liquidazione.

In particolare, dopo aver inquadrato il fenomeno sotto il profilo teorico-giuridico, ed analizzati i principali rischi ad esso conseguenti, si intende approfondire quali siano, sotto il profilo pratico, gli strumenti contrattuali che, in una prospettiva *ex ante*, consentano di anticipare lo stallo, evitandone le implicazioni critiche.

In tal senso, introdotta la nozione di “stallo decisionale” rilevante ai fini dello scioglimento della società (paragrafo 1) ed analizzate le criticità del fenomeno (paragrafo 2), ci concerteremo sulle più diffuse clausole statutarie “antistallo” (paragrafo 3), per poi, infine, offrire una rassegna delle più recenti casistiche in materia (paragrafo 4).

2. Stallo decisionale: spigolature.

Lo stallo decisionale si verifica ogniqualvolta un organo sociale versi in una condizione di *impasse* tale da impedire all’organo medesimo di assolvere le proprie funzioni, *i.e.* (principalmente) assumere decisioni.

Una nozione di “stallo decisionale” si rinvie nei parametri che la giurisprudenza ha individuato affinché lo stallo assembleare assuma rilevanza *ex art. 2484, comma 1, n. 3 c.c.*, ai sensi del quale costituisce (*inter alia*) causa di scioglimento delle società di capitali “*l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assembled*”. In particolare: *(i)* si ritiene che lo stallo debba essere *irreversibile*, ossia frutto di una incompatibilità di opinioni che non appaia superabile in un lasso di tempo ragionevolmente breve (Trib. Alessandria, 13 dicembre 2010); *(ii)* riguardo al profilo qualitativo, invece, si ritiene necessario che i dissidi provochino l’incapacità dell’organo di assolvere alle proprie *funzioni essenziali* (*i.e.* «di disposizione, direzione e controllo perché l’attività dell’ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale») (Trib. Ravenna, 2006; Trib. Roma, 2007).

3. Criticità dello stallo decisionale.

Verificatasi una situazione di stallo, occorre comprendere in che modo essa incida (negativamente) sugli interessi della società e dei soggetti che si relazionano con la stessa (creditori, dipendenti, soci *etc.*) (LANDEO -SPIER, 2014).

Dal “dissidio” tra soci e/o amministratori potrebbe scaturire, in primo luogo, il mancato o tardivo compimento di scelte operative, quali la selezione di fornitori, di servizi e di *know-how* tecnici; tale *impasse*, poi, potrebbe essere negativamente percepita dall’ambiente in cui l’impresa opera, con conseguente criticità dei rapporti con la società da parte dei principali *stakeholders*, intimoriti da un possibile *deficit* di efficienza, anche competitiva della società e del suo valore di continuità aziendale (BUSI, 2022).

Peraltro, laddove alle partecipazioni paritetiche si aggiunga la circostanza di amministratori in numero pari, nominati *pro quota* (o, ancor peggio, qualora i soci coincidano con gli amministratori), le diverse fattispecie di stallo possono intrecciarsi l'una con l'altra, divenendo il blocco dell'organo amministrativo il riflesso dell'*impasse* assembleare, o viceversa (DE LUCA, 2019).

In ogni caso l'esito più traumatico nel caso di persistenza della situazione di stallo in sede assembleare è, senza dubbio, l'insorgere della specifica causa di scioglimento della società (VANKO, 2018).

A tal fine, giova rilevare come, mentre la disciplina previgente si fondava sul principio per cui lo scioglimento della società si produceva automaticamente al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c., il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (c.d. "Riforma del diritto societario") ha introdotto una netta distinzione tra il verificarsi della causa di scioglimento e la produzione dei relativi effetti giuridici, al fine di eliminare ogni incertezza circa il momento in cui la società deve ritenersi sciolta. In attuazione di tale impostazione, è stato attribuito agli amministratori l'obbligo di accertare l'esistenza della causa, e all'iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione è stata conferita efficacia costitutiva, determinando l'apertura della fase di liquidazione. Va da sé, allora, che una situazione di stallo inter-organica afferente tanto l'assemblea quanto l'organo amministrativo potrebbe provocare la tardiva instaurazione del meccanismo di liquidazione, con tutte le problematiche che ne conseguono (CARBONE, 2019).

4. Le clausole antistallo.

Dati i potenziali rischi e criticità connessi ad una situazione di stallo decisionale, appare prudente e opportuno prevedere *ex ante* dei meccanismi cc.dd. "antistallo" i quali, a fronte dell'emersione di uno stallo, siano idonee a scongiurare (innanzitutto a vantaggio della impresa) le conseguenze negative. In tal senso, diviene essenziale l'inserimento di clausole antistallo all'interno dello statuto della società e/o (seppur con "efficienza" diversa) di patti parasociali.

Ad ogni modo, la predisposizione di una clausola antistallo è tutt'altro che semplice, richiedendo al professionista chiamato a formularla di effettuare valutazioni complesse e equilibrate per garantirne l'efficacia.

4.1 Le diverse conseguenze rispetto all'introduzione delle clausole antistallo all'interno dello statuto o di un patto parasociale.

Una prima questione da affrontare ove si intenda disciplinare un meccanismo di risoluzione dello stallo è quella relativa all'opportunità di inserire una previsione *ad hoc* nello statuto ovvero in un patto parasociale, in quanto ciò comporta una serie di conseguenze differenti a livello di efficacia della clausola (in linea generale: "reale" in sede statutaria; "obbligatoria" in sede parasociale) e di autonomia negoziale (più ampia in sede parasociale).

4.2 Individuazione dello "stallo decisionale" rilevante ai fini dell'attivazione del meccanismo risolutivo.

Un ulteriore punto da attenzionare riguarda l'individuazione della nozione di "stallo decisionale" (cd. *trigger event*), ossia i contorni che deve assumere il dissidio affinché possa invocarsi la clausola antistallo.

Una prima valutazione che si pone in merito alla individuazione del *trigger event* è legata al livello di dettaglio definitorio che si intende raggiungere.

Al riguardo, parte della dottrina sostiene che la tecnica migliore sia quella di disciplinare una clausola generica. Tale tesi sarebbe suffragata dal fatto che, essendo particolarmente complesso individuare *ex ante* tutte le fattispecie di stallo che possono manifestarsi durante

la vita della società, una nozione specifica rischierrebbe di non cogliere le peculiarità del dissidio manifestatosi nel caso concreto, e, conseguentemente, di inibire l'attivazione del relativo meccanismo di risoluzione (SALVATORE, 1999).

Secondo altra parte della dottrina, invece, sarebbe preferibile un'identificazione puntuale della situazione di blocco, rilevante ai fini dell'attivazione delle procedure risolutive, in quanto la previsione di una clausola generica lascerebbe dei margini di incertezza tali da rendere la regolamentazione fine a sé stessa, favorendone anzi un utilizzo abusivo (BUSI, 2022).

4.3. Le clausole antistallo: classificazione per tipi e sottotipi.

In generale, si distinguono due tipologie di clausole antistallo: *(i)* quelle che provocano il superamento dell'*impasse* mantenendo in vita il rapporto associativo tra i soci; *(ii)* quelle che pongono fine allo stallo determinando lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o ad alcuni soci (GENGHINI-SIMONETTI, 2022).

4.3.1. Le clausole antistallo che mantengono in vita il rapporto associativo tra i soci.

Tra le clausole più frequenti nella prassi di questa prima tipologia di clausole si annoverano:

A. La clausola di *cooling off*.

Attraverso la clausola di *cooling off* le parti, al fine “raffreddare” gli animi e risolvere in modo pacifico il dissidio, prevedono che debba trascorrere un determinato lasso di tempo prima dello svolgimento della seduta assembleare successiva a quella in cui si è manifestato l'*impasse* (BUSI, 2022).

B. La clausola di *casting vote*.

Mediante la clausola in commento l'*impasse* decisionale viene superato stabilendo che, ove rispetto ad una proposta di delibera si presenti un'equivalenza di voti favorevoli e contrari, si attribuisca al voto espresso da un socio (sovente colui che presiede la seduta) un valore prevalente rispetto al voto degli altri, di modo tale da far dipendere l'esito della proposta dal suo giudizio favorevole o contrario (GENGHINI-SIMONETTI, 2022).

C. La clausola del *chairman*.

Tramite la clausola del *chairman* viene designato un terzo esterno alla società (per l'appunto, il *chairman*) affinché individui una soluzione *all'impasse* decisionale (BUSI, 2022).

D. La clausola dello *swing man*.

Il meccanismo in commento consiste nel far subentrare all'interno della società un soggetto terzo, intestandogli una partecipazione minima del capitale sociale: in questo modo, si attribuisce a tale socio una funzione da “ago della bilancia”, rendendo il suo voto decisivo ai fini della risoluzione dello stallo. (GENGHINI-SIMONETTI, 2022).

4.3.2. Le clausole antistallo incidenti sugli assetti proprietari (cd. buy/sell provisions).

Anche rispetto a tale seconda classificazione, si elencheranno le clausole più diffuse prassi.

A. La clausola di *russian roulette*.

In base a tale clausola, in presenza di uno stallo decisionale non altrimenti risolvibile, a ciascun socio è riconosciuta la facoltà di rivolgere un'offerta di acquisto all'altro socio della partecipazione da esso detenuta, comunicando il prezzo che è disposto a pagare; il socio

oblato non è in una mera posizione di soggezione di fronte a tale iniziativa, ma è posto dinnanzi all'alternativa tra accettare l'offerta e, conseguentemente, vendere la propria partecipazione al prezzo indicato, ovvero acquistare la partecipazione dell'altro al medesimo prezzo (GENGHINI-SIMONETTI, 2022).

Storicamente, tale clausola è tipicamente rinvenibile, nelle *drafting techniques* derivanti dal sistema nordamericano (e, in generale, dai sistemi di *common law*), nel quale le Corti la considerano valida in linea di principio (“*presumptively fair*”), salvo evidenti ipotesi di abuso (*Valinote v. Ballis*, 2002).

Ebbene, come spesso accade, tale clausola ha poi iniziato a diffondersi tra gli operatori dei paesi di *civil law*, fino ad entrare nella corrente prassi domestica.

Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 luglio 2023, n. 22375, si è espressa sulla compatibilità di tale meccanismo con i principi del nostro ordinamento, affermando che: *(i)* non possa essere qualificato quale condizione meramente potestativa (con ciò rimanendo esposto alla nullità di cui all'art. 1355 c.c.), in quanto l'attivazione della clausola di *russian roulette* non è subordinata alla mera discrezione del titolare, bensì al fatto che si verifichi uno stallo decisionale; *(ii)* non sia in contrasto con il disposto di cui all'art. 1349 c.c. sulla determinazione/determinabilità dell'oggetto contrattuale, in quanto, attribuendo al socio oblato il diritto di determinare l'esito del procedimento, l'offerente è “costretto” a proporre un prezzo equo per l'altrui partecipazione; *(iii)* non confligga con il divieto del patto leonino *ex art. 2265 c.c.* («è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite») in quanto, da un lato, l'attivazione della clausola è subordinata all'imprevedibile insorgenza di una situazione di stallo, che ne impedisce un uso discrezionale e strumentale da parte di uno dei soci, dall'altro, fino a quando la società resta operativa, nessun socio risulta escluso dalla partecipazione agli utili e alle perdite, che avviene secondo le regole ordinarie.

B. Clausola di *Texas Shootout*.

La clausola di “*Texas Shootout*” (anche detta “*modified Russian roulette clause*”) aggiunge al meccanismo della *roulette* russa la possibilità di fare rilanci. In particolare, il destinatario della prima offerta, oltre alla alternativa tra cedere la propria partecipazione o acquisire quella altrui al prezzo così determinato, avrà altresì la facoltà di effettuare una controfferta ad un prezzo maggiorato. A sua volta, ricevuta la controfferta, il socio offerente potrà effettuare un ulteriore rilancio, e questo meccanismo si ripeterà finché una delle due parti decida di interromperlo, accettando l'ultima proposta ricevuta (CAPIZZI, 2024).

C. Asta a buste chiuse.

I soci potrebbero ipotizzare, infine, anche una procedura che preveda un'asta a buste chiuse, definendo nello statuto e/o nei patti parasociali i criteri volti a determinare l'offerta “vincente” (DE LUCA, 2024).

4.4 Il rapporto tra clausole di buy/sell provisions e le clausole di covendita.

Una volta individuate, nei loro tratti essenziali, le principali clausole antistallo, può essere interessante delineare le similitudini e le differenze di tali clausole rispetto alle clausole di “covendita”.

Orbene, un elemento di contatto tra le due tipologie di clausole risulta dal fatto che, in entrambi i casi, le previsioni incidono sul diritto del socio a rimanere tale e di disporre liberamente della propria partecipazione (LIMATOLA, 2024).

Prevalgono, però, i profili di diversità, in quanto: *(i)* in primo luogo, esse riguardano situazioni giuridiche sottostanti differenti, poiché in una (*buy/sell provisions*), il socio gode di

una facoltà alternativa tra vendere e comprare, nell'altra (clausole di covendita), invece, vi è una condizione di soggezione al potere di riscatto altrui; *(ii)* il rischio di abuso è più alto nelle clausole di covendita, poiché la loro attivazione non è condizionata al verificarsi della situazione di stallo; *(iii)* infine, mentre le *buy/sell provisions* svolgono una funzione organizzativa (la cessione della partecipazione, difatti, è un mero mezzo per risolvere lo stallo), le clausole di covendita assolvono una funzione specificatamente espropriativa (Orientamento del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato n. 73/2020).

5. Casistica.

Di seguito si analizzeranno due casi giurisprudenziali aventi ad oggetto clausole antistallo.

5.1. Luisolve S.r.l. a socio unico c. Dream of Ordinary Madness Entertainment S.r.l. a socio unico (Doom Entertainment S.r.l.) (Trib. Milano, 23 febbraio 2024, n. 782; Trib. Milano, 28 maggio 2024, n. 2026). La vicenda origina da una situazione di *impasse* maturata in seno alla Muschio Selvaggio S.r.l (di seguito, “Muschio Selvaggio”), titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’omonimo *podcast* e partecipata in misura paritaria da due società riconducibili agli ideatori dello stesso, ossia Luisolve S.r.l. a socio unico (di seguito, “Luisolve”), facente capo al noto you-tuber L.S., e Doom S.r.l. (di seguito, “Doom”), a sua volta facente capo all’artista F.L.L..

All’interno dello statuto della società è presente una clausola in base alla quale, verificatosi uno stallo gestionale, ciascuno dei due soci può proporre all’altro socio di acquistare la quota di quest’ultimo ad un determinato prezzo; il socio obblato, entro trenta giorni, può: *(i)* accettare l’offerta; *(ii)* rilanciare; *(iii)* rifiutare l’offerta, “*con connesso obbligo automatico [...] di acquistare la partecipazione della parte proponente al prezzo determinato da quest’ultima per la proposta testè rifiutata*”

A causa di dissidi sorti tra L.S. e F.L.L., e, specularmente, tra i due amministratori (rappresentativi delle rispettive compagnie sociali), la società è entrata in una situazione di stallo. Conseguentemente: *(i)* in data 29 novembre 2023, Doom ha “azionato” la clausola antistallo di cui all’art. 28 dello Statuto, offrendo a Luisolve di acquistare la sua partecipazione in Muschio Selvaggio per un corrispettivo pari ad euro 250.000,00; *(ii)* in data 13 dicembre 2023 Luisolve ha comunicato a Doom il rifiuto alla proposta di acquisto e, conseguentemente, si è obbligata all’acquisto della quota di Doom per il medesimo prezzo (euro 250.000,00); *(iii)* in data 15 dicembre 2023, Doom (nella convinzione di agire in coerenza con il meccanismo disciplinato dalla clausola di cui all’art. 28 dello statuto) ha inviato a Luisolve una seconda proposta d’acquisto della quota di quest’ultima, offrendo un corrispettivo pari ad euro 350.000,00.

In data 5 febbraio 2024 Luisolve ha chiesto al Tribunale di Milano il sequestro giudiziario *ex art. 670 c.p.c.* della quota facente capo a Doom assumendone di esserne divenuto titolare in forza del rifiuto all’offerta del 13 dicembre 2023, così come statuito dall’art. 28 dello Statuto.

Costituitasi in giudizio, Doom ha invece sostenuto che il rifiuto di Luisolve avrebbe prodotto in capo a quest’ultimo un obbligo all’acquisto e non un diritto all’acquisto dell’altrui partecipazione, spettando quindi a Doom la facoltà di scegliere tra: *(i)* profittarne, e dunque vendere a Luisolve la propria quota; *(ii)* non profittarne, e rilanciare con una diversa proposta d’acquisto per la partecipazione dell’altro socio.

Invero, sia in primo grado (Trib. Milano, 23 febbraio 2024, n.782) sia in sede di reclamo (Trib. Milano, 28 maggio 2024, n.2026) il Tribunale di Milano ha aderito all’interpretazione della clausola proposta da Luisolve, affermando (in coerenza con la *ratio* della clausola, *i.e.* “sbloccare” la società) che il rifiuto dell’offerta avrebbe generato di per sé effetti traslativi della partecipazione.

5.2. *Sviluppo Centro Est S.r.l. c. Fintecna S.p.a.* (Trib. Roma, 19 ottobre 2017, n. 19708; App. Roma, 3 febbraio 2020, n. 782; Cass., 25 luglio 2023, n. 22375).

La società Quadrante S.p.a., società-veicolo proprietaria di una vasta area nella metropolitana di “Torre Spaccata”, era partecipata in modo paritetico da Sviluppo Centro Est S.r.l. (di seguito, “Sviluppo Centro Est”) e Fintecna S.p.a. (di seguito, “Fintecna”).

Tra i due soci, al fine di garantire un’efficace *governance* della società, era stato stipulato un patto parasociale, il quale conteneva, tra le altre, una clausola di *roulette* russa a cui far ricorso nelle ipotesi di stallo, e, cioè, di inattività degli organi sociali ovvero di mancato rinnovo del patto parasociale stesso.

Ebbene, in data 20 ottobre 2011, in mancanza di una esplicita dichiarazione di volontà di procedere al rinnovo dell’accordo, Fintecna, “attivando” la clausola di *roulette* russa, ha formalmente comunicato a Sviluppo Centro Est un’offerta di euro 40.000.000,00 per acquisirne la partecipazione in Quadrante S.p.a.; in data 1 agosto 2012, data l’accettazione dell’offerta da parte di Sviluppo Centro Est, è stato stipulato tra le parti il relativo atto di cessione delle azioni.

Con riguardo alla vicenda suestesa, Sviluppo Centro Est ha citato innanzi al Tribunale di Roma Fintecna, contestando: (*i*) l’invalidità dell’atto di cessione della quota, in quanto frutto di un abuso, da parte di Fintecna, la quale, sfruttando la propria forza economica e la debolezza finanziaria di Sviluppo Centro Est, avrebbe creato artificiosamente le condizioni allorché potesse attivare il meccanismo antistallo ed acquistarne la partecipazione ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo; (*ii*) la nullità della clausola di *roulette* russa per l’indeterminatezza dell’oggetto e per il mancato rispetto del divieto del patto leonino, anche in considerazione della assoluta arbitrarietà in capo a Fintecna nella determinazione del prezzo dell’offerta da proporre a Sviluppo Centro Est per il proprio pacchetto azionario.

Tanto nei giudizi di merito (Trib. Roma, 19 ottobre 2017, n. 19708; App. Roma, 3 febbraio 2020, n. 782) quanto in sede di legittimità (Cass., 25 luglio 2023, n. 22375), sono state rigettate tali istanze, in quanto: (*i*) la tesi della creazione dolosa dello stallo è stata smentita sia dal fatto che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati da Fintecna e di quelli nominati da Sviluppo Centro Est fosse il medesimo (e che, addirittura, proprio tra questi ultimi era stato scelto l’amministratore delegato), sia dal fatto che le scelte imprenditoriali sostenute da Fintecna (e divergenti rispetto a quelle di Sviluppo Centro Est), non fossero “pretestuose”, bensì legittime e non censurabili in sede giurisdizionale; (*ii*) non è stata provata in giudizio l’arbitrarietà nella determinazione del prezzo relativo alla proposta d’acquisto.

6. Conclusioni.

In conclusione, prevedere all’interno dello statuto e/o di patti parasociali meccanismi che permettano, verificatasi una situazione di stallo, una celere ed efficace risoluzione dello stesso, può considerarsi, in astratto, una scelta vincente.

A tal fine, però, deve essere prestata la massima attenzione nella predisposizione delle procedure risolutive, potendo conseguire (come testimoniato dalla casistica) altrettante problematiche da una clausola antistallo poco chiara o di cui si sono sottovalutati gli effetti.

BIBLIOGRAFIA

OPERE CITATE

BUSI, *Lo stallo decisionale assembleare*, Studio n. 123-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato;

CAPIZZI, ‘‘Muschio selvaggio’’ tra clausole di roulette russa e di Texas shoot-out: l’interpretazione di una clausola ambigua, nota a sentenza Trib. Milano, 28 maggio 2024, n. 2026, in *Le Società*, 11/2024;
CARBONE, *Formulario notarile commentato*, II, Milano 2019;
DE LUCA, Il socio ‘‘leone’’. Il revirement della Cassazione su opzioni put a prezzi definito e dirieto del patto leonino, in *Banca, Borsa, Titoli di Credito*, 1/2019, II;
DE LUCA, ‘‘Muschio selvaggio’’: ossia, lo stallo di una società tra artisti (a proposito di clausole di roulette russa e di Texas shoot-out), nota a sentenza Trib. Milano, 23 febbraio 2024, in *Le Società*, 4/2024;
GENGHINI-SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative*, Milano, 2022;
LANDEO-SPIER, *Shotguns and deadlocks*, in *Yale Journal on Regulation*, 2014, 31;
LIMATOLA, *Clausole antistallo e tutela dell’azionista*, in *Banca, Borsa, Titoli di Credito*, 1/2022, I;
SALVATORE, *Stallo decisionale nelle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale riflessioni e spunti operativi diretti a favorire la continuazione dell’impresa*, in *Contratto e impresa*, 1999;
VANKO, *Dissolution and Rational Choice: The Unique Remedial Framework for Director Deadlock under the Illinois Business Corporation Act*, in *Northern Illinois University Law Review*, 38, n. 2, 2018.

GIURISPRUDENZA

Valinote v. Ballis, 295 F.3d, 666, 667 (7th Cir. 2002) in *Library of the U.S. Courts of Seventh Circuit*;
Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, in *Giurisprudenza Italiana*, 10/2006;
Trib. Roma, 25 settembre 2007, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 2008, II;
Trib. Alessandria, 13 dicembre 2010, in *Foro Italiano*, 2/2011, I;
Trib. Roma, 19 ottobre 2017, n. 19708, consultabile sulla banca dati di ‘‘One Legale. Wolters Kluwer’’;
App. Roma, 3 febbraio 2020, n. 782, consultabile sulla banca dati di ‘‘One Legale. Wolters Kluwer’’;
Trib. Milano, 23 febbraio 2024, n. 782, consultabile sulla banca dati di ‘‘One Legale. Wolters Kluwer’’;
Trib. Milano, 28 maggio 2024, n. 2026, consultabile sulla banca dati di ‘‘One Legale. Wolters Kluwer’’;
Cass. Civ., Sez. I, Sent. (data ud. 10 marzo 2023), 25 luglio 2023, n. 22375, consultabile sulla banca dati di ‘‘One Legale. Wolters Kluwer’’.

MASSIME DEI CONSIGLI NOTARILI

Orientamento del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia n. 73/2020, *La clausola ‘russian roulette’: rilevanza organizzativa e autonomia statutaria*.